



# *Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano*

DETERMINAZIONE DI ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA DEL "QUINTO D'OBBLIGO" AI SENSI  
DELL'ART. 120, COMMA 9, DEL D.LGS. 36/2023. CONTRATTO PROT. 225/2026

IL DIRETTORE

CIG B9F9F3B935

- VISTO il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1226, convertito con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, in particolare l'art. 4, ai sensi del quale *"le attribuzioni relative alla formazione e sorveglianza dei musei del Risorgimento, nonché alla illustrazione della storia del Risorgimento, sono deferite alla Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano (...)"*;
- VISTO il Regio Decreto 20 giugno 1935 n. 1068, recante l'"Attribuzione alla Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano del titolo di Istituto per la storia del Risorgimento italiano";
- VISTA la L. 419/99, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255, recante *"Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici"* tra i cui istituti è compreso anche l'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano ed in particolare l'art. 8 (Vigilanza) ai sensi del quale la Giunta Storica nazionale e gli Istituti storici afferenti al sistema strutturato a rete sono posti sotto la vigilanza del Ministero della cultura;
- VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2021, n. 478, recante *"Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero della cultura ed individuazione delle strutture del Ministero titolari dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza"*, in particolare l'art. 2



## *Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano*

(Attività di vigilanza), in cui è indicato, tra gli altri, quale ente sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura, l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

VISTO il Decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 383 del 23 novembre 2023, con cui è stato approvato il vigente Statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

VISTO in particolare l'art. 6 dello statuto dell'Istituto, il quale dispone che sono organi statutari dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano il Direttore e il Consiglio direttivo e di consulenza scientifica, nominati dal Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Ministro della Cultura n. 62 del 22 febbraio 2024, con cui il Prof. Alessandro Campi è stato nominato Direttore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano;

VISTI i decreti ministeriali 23 luglio 2024, n. 242 e 2 aprile 2025 n. 92 con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

PRESO ATTO che l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano è editore di numerose collane editoriali e che in qualità di espositore intende partecipare al Salone Internazionale del libro di Torino 2025, che si svolgerà dal 14 al 19 maggio 2026;

CONSIDERATO che l'Istituto necessita di garantire il servizio alberghiero con prima colazione per 2 dipendenti che presteranno la loro attività lavorativa presso il Salone del Libro nei giorni della fiera;

VISTA la richiesta di preventivo trasmessa al Residence hotel Torino ubicato presso il Lingotto;

RITENUTO congrua l'offerta presentata dalla Ditta pari ad € 1.125,91 comprensivo di tassa di soggiorno, oltre Iva al 10% per € 109,09;

RITENUTO congruo il prezzo offerto per i servizi richiesti;

- VISTO il D.Lgs. 36/23, ed in particolare l'art. 50 comma 1) disciplinante le procedure sotto soglia;
- VISTO l'art. 1, comma 1, della D.L. 95/12 convertito, con modifiche, nella legge 135/12 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/06 e ss.ii.mm.;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO l'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l'articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- VISTO il decreto legislativo 36/2023 " e in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che per gli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, anche senza consultazione di più operatori economici;
- VISTO l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 196 innalzando l'obbligo di ricorrere al MePA per contratti aventi importo superiore a 5.000,00 euro;
- VISTO il CIG B9F9F3B935;
- RITENUTO opportuno procedere all'acquisto del servizio richiesto mediante espletamento di una procedura ai sensi dell'art. 50 c. 2, del decreto legislativo 36/2023 avvalendosi dello strumento negoziale dell'affidamento diretto extra Mepa;
- VISTO l'art. 17, comma 2, del codice dei contratti di cui al D.Lgs 36/2023 stabilisce che in caso di affidamento diretto le Stazioni Appaltanti individuano con specifico atto l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;



## *Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano*

- VISTO l'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, *"Il contratto e la sua stipulazione"*;
- CONSIDERATO che la spesa rientra tra quelle relative al funzionamento dei servizi istituzionali dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano;
- VERIFICATA la disponibilità in termini di competenza e cassa sul capitolo 1.2.1.070 E.F. 2026 dello stato di previsione della spesa di questo Istituto;
- DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, (ex art.42 del D.Lgs 50/2016 e direttiva ANAC 494/2019) e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
- DATO ATTO che nell'effettuare il presente affidamento si è proceduto nel rispetto dei principi di cui al Libro I Parti I e II del D.Lgs 36/2023 in materia di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie e che in relazione all'importo dell'affidamento non si applica il principio di rotazione;
- VISTO il decreto del Direttore del 4 aprile 2025 prot. 1212/2025 con cui è stato adottato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;
- VISTO che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

- VISTA la regolarità del certificato DURC;
- VISTO il contratto stipulato mediante lettere d'ordine commerciale assunto a prot. 224/2026 per complessivi € 1.090,91 oltre Iva e tassa di soggiorno;
- VISTA la necessità di prolungare di una giornata il servizio di ospitalità alberghiera per un dipendente al costo di € 120,00 IVA inclusa, oltre tassa di soggiorno;
- CONSIDERATO che il servizio può essere aumentato o diminuito entro il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;
- VISTA la disponibilità presso la struttura alberghiera della camera integrativa richiesta;
- TENUTO CONTO che non occorre acquisire un nuovo CIG potendosi procedere all'incremento dell'importo dello stesso presso l'ANAC;
- CONSIDERATO che restano invariate tutte le altre disposizioni tecnico economiche contenute nel contratto assunto a prot. 225/2026 del 15 gennaio 2026;

CONSIDERATO che la presente determinazione di attivazione della clausola del "quinto d'obbligo" di, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano: [www.risorgimento.it-Amministrazione](http://www.risorgimento.it-Amministrazione) Trasparente

## DECIDE

### Art. 1

Di autorizzare l'incremento del contratto stipulato mediante lettere d'ordine commerciale assunto a prot. 224/2026 ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs 36/2023 rideterminandone l'importo complessivo in € 1238,50 comprensivo di tassa di soggiorno, oltre Iva al 10% per € 120,00, restando invariate tutte le altre clausole contrattuali.



# *Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano*

Si precisa che, anche a seguito dell'estensione entro il quinto d'obbligo, l'importo del contratto risulta complessivamente inferiore alla soglia fissata dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023

## **Art. 2**

La copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 2 è assicurata nell'ambito del capitolo 1.2.1.070 E.F. 2026 dello stato di previsione della spesa per l'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, capitolo sul quale si impegna la spesa.

## **Art. 3**

Di esercitare il diritto potestativo di incremento del quinto d'obbligo nei confronti dell'operatore economico Ge.Re. Gestioni Residence Hotel;

Roma, 15 maggio 2026

**Il Direttore**

**Prof. Alessandro Campi**

Publicato sul sito internet dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano sotto la voce [www.risorgimento.it-Amministrazione](http://www.risorgimento.it-Amministrazione) Trasparente in data 20/5/2026 

